

ASSOCIAZIONE *SOCIETÀ DEI VERBANISTI*

NUOVO STATUTO

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 aprile 2012

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

L'Associazione "SOCIETÀ DEI VERBANISTI", costituita il 19 novembre 1981 in Milano con atto del notaio Franco Sala, modifica il proprio statuto conformemente alla legge 266/91 ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, sulla base delle indicazioni espresse dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

La sede è in Verbania, c/o Il Chostro, Via Fratelli Cervi, n. 14.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la ricerca riguardante storia, arte, cultura del Lago Maggiore nell'intento di agire a favore di tutta la collettività. In particolare l'Associazione si propone la raccolta e la pubblicazione di documenti riguardanti la storia sociale, economica e religiosa; il censimento e la descrizione dei monumenti, delle opere d'arte e dei beni ambientali; la catalogazione dei reperti archeologici; lo studio dell'architettura e dell'urbanistica degli abitati e in genere dell'organizzazione del territorio nel passato; l'indagine su tradizioni popolari, antiche forme di artigianato, mestieri, commerci e su ogni attività volta a restituire senso a un passato che fu spiccatamente unitario per tutte le terre affacciate alla grande via d'acqua del Verbano.

Strumenti essenziali dell'attività sociale sono la diffusione di notizie, dati, documenti e studi attraverso una rivista, volumi, notiziari periodici, informatici

e/o cartacei e la promozione di incontri di studio (convegni, seminari, corsi ecc.)
Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Contributi degli aderenti
 - b) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - c) Contributi privati
 - d) Donazioni e lasciti testamentari
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni
 - f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento e attività in contrasto con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
 - d) per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a ricevere la rivista associativa.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- e) L'Assemblea dei soci
- f) Il Comitato direttivo
- g) Il Presidente

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Comitato direttivo;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso

Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in territorio italiano o del Canton Ticino, a mezzo di lettera semplice (anche in formato elettronico) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci con scrutinio segreto.

I componenti del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f) provvedere alla redazione della rivista con la collaborazione di altri soci.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.